

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti

(95/358/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

considerando che è opportuno adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti, fissati con decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/243/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992⁽²⁾;

considerando che l'adattamento deve tener conto tra l'altro dell'evolversi dell'indice dei prezzi nel settore degli alberghi e dei ristoranti (Horeca) del Belgio;

considerando tuttavia che non è opportuno aumentare le indennità da concedere agli aventi diritto che non abbiano sostenuto le spese per il pernottamento nella sede di lavoro o che non ne forniscano una prova soddisfacente,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, modificata da ultimo con decisione 92/243/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, è abrogato e sostituito dal seguente :

« Articolo 2

1. L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a :

- 4 450 franchi belgi per i membri,
- 3 000 franchi belgi per i supplenti e gli esperti.

2. L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a :

- 5 700 franchi belgi per i membri,
- 3 800 franchi belgi per i supplenti e gli esperti.

3. All'avente diritto che fornisca la prova soddisfacente che ha sostenuto le spese per il pernottamento nella sede di lavoro è concessa un'indennità giornaliera supplementare di :

- 1 000 franchi belgi per i membri,
- 700 franchi belgi per i supplenti e gli esperti. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 39.